COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.7.2025
COM(2025) 370 final

2025/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea[1], firmato il 30 ottobre 2007 ed entrato in vigore il 29 agosto 2011 per una durata di quattro anni, è tacitamente rinnovabile per periodi di quattro anni ed è pertanto ancora in vigore. Un precedente protocollo di attuazione dell'APP, della durata di cinque anni, è entrato in vigore il 19 dicembre 2019 ed è scaduto il 18 dicembre 2024.

Sulla base della decisione del Consiglio del 10 settembre 2024 che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e delle direttive di negoziato ivi contenute, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe (di seguito denominata "Sao Tomé e Principe"). In esito a tali negoziati i negoziatori hanno siglato un protocollo il 9 aprile 2025. Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, vale a dire la data in cui è firmato dalle parti.

L'obiettivo della proposta è autorizzare la conclusione del protocollo di attuazione conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire un quadro aggiornato, che tenga quindi conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e Sao Tomé e Principe nel settore della pesca.

Il protocollo assegna ai pescherecci dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in parte, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2019-2024) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. L'obiettivo è anche quello di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e Sao Tomé e Principe per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e nell'Oceano Atlantico, nell'interesse delle parti. Tale cooperazione contribuirà anche a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 26 tonniere con reti a circuizione:

[1] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/894/oj.

- 9 pescherecci con palangari di superficie;

- navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni dell'ICCAT pertinenti e ai limiti fissati dalla legislazione di Sao Tomé e Principe.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe rientra nell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) e tiene conto in particolare degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita economica sostenibile, sviluppo umano e sociale, lotta ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile delle risorse naturali e rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione e i paesi terzi, e dall'articolo 218, paragrafo 7, che prevede che il Consiglio possa autorizzare il negoziatore ad approvare le modifiche del protocollo, se quest'ultimo prevede tali modifiche, con procedura semplificata.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e a quelle in materia di sostegno finanziario ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2024 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2019-2024 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Sao Tomé e Principe e una valutazione ex ante di un eventuale nuovo protocollo[2]. Le conclusioni delle valutazioni ex post ed ex ante sono riportate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione[3].

---

[2] Commissione europea: direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, F&S, POSEIDON, Defaux, V. e Caillart, B., *Évaluation rétrospective du Protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et la République de Sao Tomé-et-Principe et prospective d'un éventuel futur protocole – Rapport final*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024 (https://data.europa.eu/doi/10.2771/264668).

[3] DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - VALUTAZIONE che accompagna il documento: *Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di*

Secondo tali conclusioni, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a operare nelle acque di Sao Tomé e Principe ed entrambe le parti beneficerebbero di un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale e alla cui giurisdizione è soggetta una zona di pesca molto estesa. Il rafforzamento delle relazioni con Sao Tomé e Principe è altresì funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro dell'ICCAT. Per la flotta dell'Unione ciò significa anche mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto le strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico internazionale pluriennale. Per le autorità di Sao Tomé e Principe l'obiettivo è mantenere relazioni con l'Unione che consentano al paese di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività dei pescherecci, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione della pesca e a rappresentanti della società civile di Sao Tomé e Principe. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo negoziato comprende una clausola sulle conseguenze delle violazioni degli elementi essenziali dell'articolo 9 dell'accordo di Samoa[4] relativi ai diritti umani.

---

negoziati a nome dell'Unione europea riguardanti un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe ed eventuali modifiche di tale accordo o un nuovo testo di accordo di partenariato per una pesca sostenibile (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52024SC0177&qid=1424957307348).

[4] Accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra (GU L, 2023/2862, 28.12.2023, ELI http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 825 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo di 325 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 6 500 tonnellate all'anno;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe di 500 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi del piano strategico per la pesca di Sao Tomé e Principe.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno[5].

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e nel relativo protocollo di attuazione.

[5] Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433 I del 22.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj).

2025/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio[1], del [...], il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (di seguito "protocollo") è stato firmato il [….], con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2) L'obiettivo del protocollo è consentire ai pescherecci dell'Unione di svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e all'Unione e alla Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente per sviluppare una politica della pesca sostenibile, promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e nell'Oceano Atlantico e contribuire a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.

(4) A norma dei trattati, spetta alla Commissione provvedere affinché la notifica a Sao Tomé e Principe di cui all'articolo 20 del protocollo sia effettuata a nome dell'Unione, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dal protocollo.

(5) Conformemente ai trattati, spetta inoltre alla Commissione procedere, se del caso, alle notifiche di cui agli articoli 12 e 18 del protocollo.

(6) L'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea ("accordo") istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione. La commissione mista può inoltre approvare determinate modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.

[1] GU L 2025/..., ...2025, pag. …, ELI: https://data.europa.eu/eli/dec/2025/...../oj).

(7) La posizione dell'Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. Le modifiche proposte sono approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non vi si opponga.

(8) Poiché il protocollo con Sao Tomé e Principe dura più di un esercizio finanziario, gli impegni di bilancio che esso stabilisce possono essere ripartiti sulla durata del protocollo in pagamenti annui, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[2].

(9) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere in data [data],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (2025-2029) (di seguito "protocollo").

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione[4].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

---

2 Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

3 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

4 La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 9
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 9
1.2. Settore/settori interessati 9
1.3. Obiettivi 9
1.3.1. Obiettivi generali 9
1.3.2. Obiettivi specifici 9
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 10
1.3.4. Indicatori di risultato e di incidenza 10
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 10
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 10
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 10
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea 11
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 11
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 11
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 12
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 12
2. MISURE DI GESTIONE 13
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 13
2.2. Sistema di gestione e di controllo 13
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 13
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 13
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 14
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 14
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 15
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 15
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 16
3.2.1. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 16
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 19
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 20

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 21
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 22
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 22
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 22
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 23
4. DIMENSIONI DIGITALI 23
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 23
4.2. Dati 24
4.3. Soluzioni digitali 26
4.4 Valutazione dell'interoperabilità 26
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 26

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione (2025-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea

1.2. Settore/settori interessati

08 – Agricoltura e politica marittima

08 05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08 05 01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con i paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di tali paesi e di sviluppare con essi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e miglior gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con le altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

08 05 01 – Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

La conclusione del protocollo di attuazione consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e Sao Tomé e Principe. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Il protocollo contribuirà inoltre a ottimizzare la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

Esso, infine, contribuirà allo sfruttamento sostenibile, da parte di Sao Tomé e Principe, delle risorse marine e all'economia della pesca del paese, promuovendo la crescita nell'ambito delle attività economiche correlate alla pesca e la creazione di condizioni di lavoro dignitose.

1.3.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione, alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca, alla creazione di valore aggiunto nell'Unione e alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☒ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[1];

☐ la proroga di un'azione esistente;

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Per limitare il periodo in cui non è possibile effettuare operazioni di pesca è previsto che il nuovo protocollo di attuazione si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e permetterà agli armatori dei pescherecci dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione e Sao Tomé e Principe al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in

[1] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

tutti i suoi aspetti. Il nuovo protocollo prevede in particolare la sorveglianza dei pescherecci tramite VMS e la comunicazione, per via elettronica, dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà Sao Tomé e Principe nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, compresa la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore. L'attuazione inizierà al momento della firma e avrà una durata di 4 anni.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, i suoi pescherecci non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'Unione. Il protocollo definisce inoltre un quadro di cooperazione rafforzata tra l'Unione e Sao Tomé e Principe.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le parti hanno fissato un quantitativo di riferimento di 6 500 tonnellate/anno per i tonnidi e le specie affini, con possibilità di pesca per 26 tonniere con reti a circuizione e 9 pescherecci con palangari di superficie, sulla base dell'analisi dello storico delle catture praticate nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Il sostegno settoriale è elevato per tener conto delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca e di sfruttamento delle risorse naturali.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale di Sao Tomé e Principe. Tuttavia i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero responsabile della pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o programmi da attuare a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☑ **Durata limitata**

– ☑ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma nel 2025 per un periodo di 4 anni, fino al 2029

– ☑ Incidenza finanziaria dal 2025 al 2028

☐ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[2]

☑ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☑ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 211 e 212 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

[…]

[2] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito: Regolamento finanziario dell'UE - Commissione europea.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca per Sao Tomé e Principe e in coordinamento con i servizi della Commissione competenti) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e Sao Tomé e Principe facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno settoriale.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso dei pescherecci è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale alla politica di Sao Tomé e Principe in materia di pesca, che dovranno essere concordati tra le parti, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di valutazioni e verifiche effettuate dal responsabile della pesca.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che gli armatori dei pescherecci dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche la verifica congiunta dei risultati menzionata all'articolo 7 del protocollo rientra tra le modalità di controllo. L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I pagamenti relativi ai costi d'accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio sarà effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in occasione delle riunioni della commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva sarà sospeso o il suo importo sarà eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS è pari all'1,8 % circa (dei contributi totali del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con Sao Tomé e Principe al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 6 del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore siano versate, rispettivamente, su un conto della Tesoreria di Stato e sul conto del Fondo di sviluppo della pesca. Le disposizioni relative al recupero dei fondi indebitamente versati sono incluse nell'articolo 6 e nell'appendice 7.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./ Non diss. [1]	di paesi EFTA[2]	di paesi candidati e potenziali candidati[3]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	08.05.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero […] [Denominazione.....]	Diss./ Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati[4]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
		Diss./ Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

1 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
2 EFTA: Associazione europea di libero scambio.
3 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
4 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali

DG MARE			Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	Anno **2028**	**TOTALE**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio 08.05.01	Impegni	(1)	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
	Pagamenti	(2)	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[1]							
TOTALE stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1+1a +3	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**

[1] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	=2+2a +3	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
	Pagamenti	(5)	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)					
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
	Pagamenti	=5+ 6	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche, ricopiare nella sezione sotto:

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
	Pagamenti	(5)	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)					
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**
	Pagamenti	=5+ 6	0,825	0,825	0,825	0,825	**3,300**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	**7**	"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)			**TOTALE**
DG: <…….>									
○ Risorse umane									
○ Altre spese amministrative									
TOTALE DG <…….>	Stanziamenti								

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)					

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	Anno **2028**	**TOTALE**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,825	0,825	0,825	0,825	**3.300**
	Pagamenti	0,825	0,825	0,825	0,825	**3.300**

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2025**		Anno **2026**		Anno **2027**		Anno **2028**				**TOTALE**
	RISULTATI												
	Tipo[1]	Costo medio	N	Costo	N	Costo	N	Costo	N	Costo	N	Costo	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[2]…													
- Accesso della		0,325		0,325		0,325		0,325		0,325			1,300
- Sostegno		0,500		0,500		0,500		0,500		0,500			2,000
- Risultato													
Totale parziale obiettivo specifico 1				0,825		0,825		0,825		0,825			**3,300**
OBIETTIVO SPECIFICO 2													
- Risultato													
Totale parziale obiettivo specifico 2													
COSTO TOTALE				0,825		0,825		0,825		0,825			**3,300**

[1] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[2] Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…"

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N** [1]	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)			**TOTALE**
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5[2] del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

[1] L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

[2] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☑ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)		
O Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
XX 01 01 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)								
XX 01 01 02 (delegazioni)								
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)								
10 01 05 01 (ricerca diretta)								
O Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)[1]								
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)								
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)								
XX 01 04 ***yy*** [2]	- in sede							
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE								

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

[1] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED= giovane professionista in delegazione.

[2] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Le soluzioni digitali utilizzate per l'attuazione del protocollo esistono già e sono già in atto per il protocollo precedente, gli altri accordi di pesca e i regolamenti (CE) n. 1224/2009[1] e (CE) 2403/2017[2]. Gli investimenti per mantenere e migliorare le funzionalità di tali strumenti digitali non sono specifici del presente protocollo.

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. L'utilizzo della linea di riserva 30.020200 è previsto per gli importi di cui al paragrafo 3.2.5.

☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

– ☑ La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

[1] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/2024-10-11).

[2] Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj).

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

  – ☐ sulle risorse proprie.

  – ☐ su altre entrate.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[3]						
		Anno **N**	Anno **N+1**	Anno **N+2**	Anno **N+3**	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)		
Articolo ……..								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Prescrizioni di comunicazione	**Descrizione**	**Uso della tecnologia digitale**
Dati sulla posizione dei pescherecci (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), capo IV, sezione 2, dell'allegato e appendice 5 del protocollo)	Il peschereccio deve essere dotato di un dispositivo di controllo e fornire a intervalli regolari le informazioni che identificano il peschereccio, la posizione, la rotta e la velocità (dati VMS).	Sì, tramite VMS
Giornali di pesca elettronici (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), capo III, sezione 1, dell'allegato e appendice 5 del protocollo)	Il comandante deve registrare giornalmente i dati relativi alle catture in un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema di registrazione e di comunicazione elettronica (ERS).	Sì, tramite l'ERS.

[3] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.

Domande di autorizzazione dei pescherecci (capo II, sezione 1, paragrafo 2, dell'allegato del protocollo)	Per richiedere l'autorizzazione di pesca al paese partner, si utilizza una banca dati delle autorizzazioni.	Sì, tramite LICENCE
Trasmissione giornaliera dei dati (capo III, sezione 1, dell'allegato e appendice 5 del protocollo)	I dati del giornale di pesca elettronico sono trasmessi automaticamente e giornalmente al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera.	Sì, tramite l'ERS.
Entrate e uscite dalla zona di pesca, notifiche preventive e dichiarazioni di sbarco e trasbordo (articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e capo IV, sezioni 1 e 4, dell'allegato del protocollo)	Registrazione e trasmissione di ogni entrata e uscita dalla zona di pesca tramite l'ERS o altri mezzi elettronici di comunicazione.	Sì, tramite l'ERS.
Dati aggregati trimestrali	Lo Stato di bandiera trasmette trimestralmente alla Commissione europea i quantitativi aggregati delle catture e dei rigetti.	Non specificato nell'accordo bilaterale, ma i dati sono trasmessi a una banca dati digitale (ECR, *Effort and catch reporting*)
Protezione dei dati personali	I dati relativi alle attività di pesca sono trattati in modo riservato e sicuro.	Sì, richiede sistemi software sicuri

4.2. Dati

Le principali prescrizioni di comunicazione si basano sulla tecnologia digitale, in particolare tramite il sistema di controllo dei pescherecci (VMS, che trasmette le posizioni del peschereccio e i suoi dati di identificazione) e la trasmissione automatica giornaliera dei giornali di pesca elettronici (ERS, che trasmette le catture identificate, localizzate e quantificate).

I rapporti di cattura trimestrali e annuali aggregate utilizzano una banca dati digitale implicita per l'aggregazione dei dati (banca dati ECR) alimentata dagli Stati membri di bandiera.

Protezione e riservatezza dei dati

- L'accordo sottolinea l'importanza di proteggere i dati personali. Le misure specificate garantiscono che i dati condivisi per le attività di pesca siano trattati in modo sicuro, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e in conformità dell'obiettivo strategico di creare un'economia digitale sicura e competitiva.

Condivisione e trasparenza dei dati

- L'accordo incoraggia la condivisione dei dati tra Sao Tomé e Principe e l'UE, promuovendo la trasparenza e la responsabilità nelle attività di pesca. Ciò rispecchia l'obiettivo della strategia europea per i dati di migliorare l'accesso ai dati e il loro utilizzo, facilitando una migliore gestione dei processi decisionali e delle risorse.

Applicazione del principio "una tantum"

- Il principio "una tantum" non è menzionato, ma gli operatori trasmettono alle amministrazioni pubbliche le informazioni un'unica volta, conformemente al principio della responsabilità dello Stato di bandiera. Quest'ultimo raccoglie i dati dei pescherecci e li conserva nelle banche dati VMS e ERS, utilizzabili da vari soggetti, riduce al minimo la duplicazione e gli oneri amministrativi, consentendo alle varie autorità di utilizzare gli stessi dati per soddisfare diversi obblighi di comunicazione.

Principi FAIR: reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità (*Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable*)

Reperibilità

- L'introduzione di sistemi elettronici di comunicazione garantisce che i dati siano catalogati e ricercabili in modo sistematico, contribuendo a renderli facilmente reperibili. I sistemi automatizzati come l'ERS consentono l'archiviazione strutturata dei dati, conformemente alla componente "reperibilità" dei principi FAIR.

Accessibilità

- I dati devono essere accessibili alle entità autorizzate attraverso piattaforme digitali sicure, in modo da consentire la condivisione in tempo reale e ridurre al minimo gli ostacoli inutili. L'accessibilità controllata garantisce che i soggetti idonei abbiano accesso alle informazioni in funzione delle necessità, conformemente ai principi FAIR.

Interoperabilità

- L'uso del formato UN/FLUX per lo scambio di dati migliora l'interoperabilità. Tale standardizzazione consente ai diversi sistemi di condividere e utilizzare i dati in modo continuo, soddisfacendo uno degli obiettivi fondamentali dei principi FAIR.

Riutilizzabilità

- Grazie alle norme in materia di qualità e di gestione sicura dei dati specificate nell'accordo, è più probabile che i dati siano di qualità elevata e quindi riutilizzabili per diversi obiettivi come la ricerca scientifica, la definizione delle politiche e la gestione della pesca. Garantendo una qualità elevata dei dati e il rispetto delle norme internazionali si agevola il riutilizzo dei dati in vari contesti, rispettando in tal modo la componente "riutilizzabilità" dei principi FAIR.
- In sintesi, le disposizioni dell'accordo bilaterale sono in linea con la strategia europea per i dati in quanto prevedono una protezione maggiore dei dati, una maggiore condivisione e l'attuazione di sistemi digitali. Esse tengono conto del principio "una tantum" riducendo la duplicazione della trasmissione dei dati e si allineano ai principi FAIR per garantire che i dati siano gestiti correttamente per un'ampia gamma di finalità.

4.3. Soluzioni digitali

- Le principali soluzioni digitali utilizzate sono i sistemi VMS, ERS, LICENCE e ECR, che sono soluzioni digitali esistenti per il controllo della pesca attuate dalla Commissione europea e utilizzate dagli Stati membri di bandiera.
- Grazie a esse, i dati di cui al punto 4.1 sono generalmente scambiati tra un peschereccio (operatore dell'UE) e il suo Stato di bandiera, e successivamente tra l'UE e il paese partner (in particolare tra i centri di controllo della pesca, che sono organismi di controllo statali).
- I dati aggregati sono ricavati dalle dichiarazioni degli operatori trasmesse allo Stato membro di bandiera, che li tratta e li usa per alimentare una banca dati della Commissione europea (ECR, *Effort and Catch reporting*).
- Le domande di autorizzazione di pesca inviate al paese partner utilizzano dati provenienti da una banca dati Fleet (registro della flotta peschereccia dell'UE) e da una banca dati LICENCE, che la Commissione europea trasmette successivamente al paese partner.

Quali misure sono in atto per proteggere i dati trasmessi digitalmente?

L'accordo specifica la necessità di un trattamento sicuro e riservato dei dati (appendice 6).

Esiste un piano per affrontare i guasti dei sistemi digitali?

Sì, sono previste disposizioni per i metodi di comunicazione alternativi in caso di guasto del sistema per garantire la continuità delle comunicazioni (appendice 5).

Quando saranno attuati i sistemi digitali?

Il sistema ERS dovrebbe essere istituito entro 12 mesi dalla data della firma dell'accordo, con adeguamenti entro 6 mesi per le modifiche delle norme.

4.4 Valutazione dell'interoperabilità

L'uso del formato UN/FLUX per lo scambio di dati migliora l'interoperabilità. Tale standardizzazione consente ai diversi sistemi di condividere e utilizzare i dati in modo continuo.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Il sostegno all'attuazione è garantito dalla Commissione europea.